

Serata sul nuovo codice della strada

Autoscuola



COZZA s.a.s.

RELATORE **SERGIO COZZA** ISTRUTTORE ED INSEGNANTE DI GUIDA DAL 1992
IN COLLABORAZIONE CON **VALERIO PLATIA** TITOLARE DI SCUOLA GUIDA
E COMANDO **CARABINIERI STAZIONE SOMMARIVA DEL BOSCO**




www.patenterinnovata.it



Art. 1 (Modifica la "rubrica" dell'art. 187 CDS)

NON PIU'

~~Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti~~



MA

GUIDA DOPO L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

E' stata eliminata la necessità di dimostrare che il soggetto sia colto in "stato di alterazione psico-fisica" derivante da assunzione di sostanze stupefacenti . Per la contestazione del reato diventa, quindi, sufficiente che il soggetto si metta alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione.

Non c'è più necessità di dimostrare il nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo, ma è sufficiente il collegamento temporale tra l'assunzione recente e la guida

Stupefacenti

IL REATO DIVENTA GUIDA "DOPO" L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI. SONO PREVISTE NUOVE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEL REATO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE CHE POSSONO, DIRETTAMENTE SUL LUOGO DEL CONTROLLO STRADALE, SOTTOPORRE I CONDUCENTI AL PRELIEVO DI UN CAMPIONE DI LIQUIDO SALIVARE SUL QUALE EFFETTUARE ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICI DA PARTE DI LABORATORI CERTIFICATI.

CONFERMATA LA POSSIBILITÀ PER GLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE DI DISPORRE IL RITIRO PRECAUTELARE DELLA PATENTE PER UN PERIODO MASSIMO DI 10 GIORNI, QUALORA L'ESITO DEGLI ACCERTAMENTI NON SIA IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE, MA LA PROVA PRELIMINARE ABBAIA DATO ESITO POSITIVO.



Stupefacenti

QUALORA NON SIA POSSIBILE PROCEDERE AGLI ACCERTAMENTI, MA LA PROVA PRELIMINARE ABBAIA DATO ESITO POSITIVO, GLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE POSSONO IMPEDIRE IMMEDIATAMENTE AL CONDUCENTE DI CONTINUARE A CONDURRE IL VEICOLO. INOLTRE, IL PREFETTO, SULLA BASE DELL'ESITO POSITIVO DELLA PROVA PRELIMINARE, DISPONE CHE IL CONDUCENTE SI SOTTOPONGA, NEL TERMINE DI 60 GIORNI, ALLA VISITA MEDICA DI VERIFICA DEI REQUISITI PSICHICI E FISICI CON SOSPENSIONE DELLA PATENTE FINO AL SUPERAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI.

OVE IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE MEDICA ATTESTI L'INIDONEITÀ ALLA GUIDA DEL CONDUCENTE, **È DISPOSTA LA REVOCA** DELLA PATENTE, CON INIBIZIONE DALLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRNE **UNA NUOVA PRIMA DI 3 ANNI.**



Stupefacenti art. 187 senza incidenti

- **AMMENDA: DA 1.500 A 6.000 EURO.**
- **ARRESTO; DA SEI MESI AD UN ANNO.**
- **SOSPENSIONE DELLA PATENTE: DA 1 A 2 ANNI.**
- **DECURTAZIONE PUNTI: 10 PUNTI DALLA PATENTE.**
- **CONFISCA DEL VEICOLO.**

REITERAZIONE DELL'INFRAZIONE: SE IL CONDUCENTE È RECIDIVO (STESSA INFRAZIONE NEI DUE ANNI SUCCESSIVI), LA PATENTE VIENE **REVOCATA**. SE SI È PROVOCATA UNA COLLISIONE MA NON CI SONO FERITI: PENE E SOSPENSIONE DELLA PATENTE SONO **RADDOPPIATE** RISPETTO AL CASO PRECEDENTE. IL VEICOLO È SOTTOPOSTO A **CONFISCA**



Lesioni gravi (sup 40 gg) e gravissime

CHIUNQUE, PONENDOSI ALLA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA [**OLTRE 1,5 G/L**] O DI ALTERAZIONE PSICOFISICA CONSEQUENTE ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, OVVERO ALLA GUIDA DI UNA DELLE UNITÀ DA DIPORTO, IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA O DI ALTERAZIONE PSICOFISICA CONSEQUENTE ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, CAGIONI PER COLPA A TALUNO UNA LESIONE PERSONALE È PUNITO CON LA **RECLUSIONE DA 3 A 5 ANNI PER LE LESIONI GRAVI E DA 4 A 7 ANNI PER LE LESIONI GRAVISSIME** [SE NON SONO CAUSATE DA ALCOOL O DROGHE LA RECLUSIONE È **DA 3 A 12 MESI PER LE LESIONI GRAVI E DA 1 A 3 ANNI PER LE LESIONI GRAVISSIME**]



Omicidio Stradale o Nautico

CHIUNQUE, PONENDOSI ALLA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA O DI ALTERAZIONE PSICOFISICA CONSEQUENTE ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, OVVERO ALLA GUIDA DI UNA DELLE UNITÀ DA DIPORTO IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA O DI ALTERAZIONE PSICOFISICA CONSEQUENTE ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE CAGIONI PER COLPA LA MORTE DI UNA PERSONA È PUNITO CON LA **RECLUSIONE DA 8 A 12 ANNI** [SE NON È CAUSATO DA ALCOOL O DROGHE LA **RECLUSIONE È DA 2 A 7 ANNI**]



Alcol

TRA **0,5 E 0,8 GRAMMI LITRO** MULTA **DA 573 A 2.170 EURO** E PATENTE SOSPESA DA **3 A 6 MESI**.

TRA **0,8 E 1,5 GRAMMI PER LITRO** LA SANZIONE VA DA UN MINIMO DI **800 A UNA MASSIMO DI 3.200**, MA IN QUESTO CASO È PREVISTO ANCHE **L'ARRESTO FINO A 6 MESI**, OLTRE ALLA **SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 6 MESI A 1 ANNO**.

AL DI **SOPRA 1,5 GRAMMI PER LITRO** LA SANZIONE POTRÀ ANDARE **DA 1.500 A 6.000 EURO**, L'ARRESTO È DA **MINIMO 6 MESI A MASSIMO UN ANNO**, OLTRE ALLA **SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 1 ANNO A 2 ANNI E CONFISCA DEL VEICOLO**.

CON UN TASSO ALCOLEMICO AL DI **SOPRA DEGLI 0,8 GRAMMI** PER LITRO, SCATTERÀ ANCHE L'OBBLIGO DI GUIDARE SOLAMENTE VEICOLI CON L'ACCENSIONE COLLEGATA AL SISTEMA DI ALCOLOCK.



Apposizione dei codici UE 68 e 69 ai conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza

Sulla patente (rilasciata in Italia) del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l e superiore a 1,5 g/l) vengono apposti i codici unionali:


- 68 "LIMITAZIONE DELL'USO – Niente alcool"
- 69 "LIMITAZIONE DELL'USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo *alcolock*"

tale per cui, il guidatore, che circola in Italia, prima di accendere il veicolo (classificazione internazionale M e N: autovettura, autobus, autocarro), deve soffiare nell'apparecchio.

Se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, il veicolo non si avvia.



retro



Codice	Descrizione
61.	Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)
62.	Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
63.	Guida senza passeggeri
64.	Velocità di guida limitata a ... km/h
65.	Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
66.	Guida senza rimorchio
67.	Guida non autorizzata in autostrada
68.	Niente alcool
69.	Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69"(1.1.2016))

Presupposti



Condanna

Art. 186 c.2 lett. b)

Oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l


Art. 186 c.2 lett. c)

Oltre 1,5 g/l

Conseguenze



Solo patente italiana



Inserimento
codici
unionali

68

niente alcool

69

limitata alla guida
di veicoli dotati di
un dispositivo di
tipo alcolock



9. A B C D

13.	9.	10.	11.	12.
	AM			
	A1			
	A2			
	A	10/07/99	17/05/29	
	B1			
	B	07/10/91	17/05/29	
	C1			
	C	18/05/94	17/05/29	95(12/06/29)
	D1			
	D	18/05/94	17/05/29	95(12/06/29)
	BE	11/03/99	17/05/29	
	C1E			
	CE	11/03/99	17/05/29	95(12/06/29)
	D1E			
	DE	11/03/99	17/05/29	95(12/06/29)

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita. 4a. Data del rilascio
4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente
10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Codici

ISTITUTO POLICENSI E ZECCA DELLO STRAD S.p.A. O.C.V. - ROMA

AO 1756127

12. 68.69 (1.1.2027)

Tale prescrizione *permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità:*

oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l

oltre 1,5 g/l

per un periodo di almeno due anni

per un periodo di almeno tre anni

casi previsti dal comma 2, lettera b)

casi previsti dal comma 2, lettera c)

decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna



9. A B C D

13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	10/07/99	17/05/29	
B1			
B	07/10/91	17/05/29	
C1			
C	18/05/94	17/05/29	95(12/06/29)
D1			
D	18/05/94	17/05/29	95(12/06/29)
BE	11/03/99	17/05/29	
C1E			
CE	11/03/99	17/05/29	95(12/06/29)
D1E			
DE	11/03/99	17/05/29	95(12/06/29)

12. 68 69 (1.1.2027)

AO 1756127

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita. 4a. Data del rilascio
4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente
10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Codici

ISTITUTO POLITECNICO E ZECCA DELLO STABO S.p.A. O.C.V. - ROMA

Codice 68


Codice 69

Per categorie:

categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

Possono guidare SOLO se installato dispositivo



PATENTE UE-SEE

Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbiano acquisito residenza in Italia:



si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo **136-bis**, **comma 4, secondo periodo**

obbligo conversione patente



I codici sono apposti dal Prefetto, il quale – preso atto delle condanne – dispone la revisione della patente di guida e il conseguente duplicato della patente, al fine dell'apposizione dei codici 68 e 69.

L'indicazione di questi codici resta sulla patente per:

- **2** anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro);
- **3** anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);
- un tempo maggiore se lo decide la Commissione Medica competente per i rinnovi della patente.

Nell'ipotesi in cui il condannato sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, ma abbia comunque acquisito la residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, ultimo periodo, che impone al titolare della patente medesima di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta, prima di sottoporsi alla procedura di revisione.

Alcolock

L'ALCOLOCK DEV'ESSERE INSTALLATO A SPESE DEL CONDUCENTE E DEVE ESSERE FUNZIONANTE. CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DA ADOTTARSI ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE, SONO DETERMINATE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI BLOCCO, LE MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E LE OFFICINE AUTORIZZATE AL MONTAGGIO DELLO STESSO. OGNI DISPOSITIVO DEVE ESSERE MUNITO DI UN SIGILLO CHE NE IMPEDISCA L'ALTERAZIONE O LA MANOMISSIONE DOPO L'INSTALLAZIONE



Autoscuola



COZZA s.a.s.



Alcol

IL CONDUCENTE CHE CIRCOLA SU STRADA IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE DAI MEDESIMI CODICI UNIONALI (TASSO ALCOLEMICO TRA 0,1 E 0,5 G/L), È SOGGETTO ALLE SANZIONI **DI EURO 158 E SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA UNO A SEI MESI**.

LE STESSE SANZIONI, IN MISURA DOPPIA, SI APPLICANO QUANDO LO STESSO TITOLARE CIRCOLA (CON TASSO ALCOLEMICO TRA 0,1 E 0,5 G/L) ALLA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE **SPROVVISTO DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK**, OVVERO CON DISPOSITIVO ALTERATO, MANOMESSO, NON FUNZIONANTE O DAL QUALE SIANO STATI RIMOSSI I PRESCRITTI SIGILLI APPOSTI AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE.

LE SANZIONI OLTRE 0,5 E FINO A 0,8 G/L, OLTRE 0,8 E FINO A 1,5 G/L E SUPERIORE A 1,5 G/L, SONO TUTTE AUMENTATE DI UN TERZO SE LA VIOLAZIONE È COMMESSA DA CHI HA GIÀ L'INDICAZIONE DEI CITATI CODICI SULLA PATENTE O RADDOPPIATE SE IL CONDUCENTE MANOMETTE O RIMUOVE L'ALCOLOCK O I RELATIVI SIGILLI.



Velocità

CHIUNQUE SUPERA DI OLTRE 10 KM/H E DI NON OLTRE 40 KM/H I LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 173 A EURO 694 [SOSPENSIONE PATENTE NON PREVISTA] E **-3 PUNTI**





PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



9. A B C D

1. SURNAME
2. NAME
3. DATE OF BIRTH
- 4a. DATE OF ISSUE 4c. CODICE
- 4b. DATE OF EXPIRE 5.

7. *Signature*

8. RESIDENCE ADDRESS

Sospesa

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 220 a euro 880**

Art. 142 c.8

oltre 10 km/h e fino a 40 km/h

in ambito urbano

almeno due volte nell'arco di un anno



Sospensione da 15 a 30 giorni

Abbandono di animali

CHIUNQUE ABBANDONI ANIMALI DOMESTICI O CHE ABBIANO ACQUISITO ABITUDINI DELLA CATTIVITÀ È PUNITO CON **L'ARRESTO FINO AD UN ANNO** O CON **L'AMMENDA DA 1.000 A 10.000 EURO**.

QUANDO IL FATTO AVVIENE SU STRADA O NELLE RELATIVE PERTINENZE, LA PENA È AUMENTATA DI UN TERZO

ALL'ACCERTAMENTO DEL REATO CONSEGUE IN OGNI CASO, OVE IL FATTO SIA COMMESSO MEDIANTE L'USO DI VEICOLI, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA **SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DA SEI MESI A UN ANNO**



Abbandono di animali

CHIUNQUE CAGIONI PER COLPA AD ALTRI UNA LESIONE PERSONALE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE O DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA O INTERNA È PUNITO CON LA RECLUSIONE **DA 3 MESI A 1 ANNO PER LE LESIONI GRAVI E DA 1 A 3 ANNI PER LE LESIONI GRAVISSIME.**

LE STESSA PENE SI APPLICANO A COLUI CHE ABBANDONA ANIMALI DOMESTICI SU STRADA O NELLE RELATIVE PERTINENZE, QUANDO DALL'ABBANDONO CONSEGUE UN INCIDENTE STRADALE CHE CAGIONA LE LESIONI PERSONALI

CHIUNQUE CAGIONI PER COLPA LA **MORTE** DI UNA PERSONA CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE O DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA O INTERNA È PUNITO CON LA **RECLUSIONE DA 2 A 7 ANNI.**

LA STESSA PENA SI APPLICA A COLUI CHE ABBANDONA ANIMALI DOMESTICI SU STRADA O NELLE RELATIVE PERTINENZE, QUANDO DALL'ABBANDONO CONSEGUE UN INCIDENTE STRADALE CHE CAGIONA LA MORTE



Cellulare

È VIETATO AL CONDUCENTE DI FAR USO DURANTE LA MARCIA DI APPARECCHI RADIOTELEFONICI, SMARTPHONE, COMPUTER PORTATILI, NOTEBOOK, TABLET E DISPOSITIVI ANALOGHI **CHE COMPORTINO ANCHE SOLO TEMPORANEAMENTE L'ALLONTANAMENTO DELLE MANI DAL VOLANTE** OVVERO DI **USARE CUFFIE SONORE**, FATTA ECCEZIONE PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI DELLE FORZE ARMATE E DEI CORPI DI POLIZIA.

È CONSENTITO L'USO DI APPARECCHI A **VIVA VOCE** O DOTATI DI **AURICOLARE** PURCHÉ IL CONDUCENTE ABBA ADEGUATE CAPACITÀ UDITIVE AD ENTRAMBE LE ORECCHIE CHE NON RICHIEDONO PER IL LORO FUNZIONAMENTO L'USO DELLE MANI.



Cellulare - SANZIONI


CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA **EURO 250 A EURO 1.000** E ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA **SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DA 15 GIORNI A 2 MESI** [DECURTAZIONE DI **5 PUNTI-PATENTE**].

QUALORA LO STESSO SOGGETTO COMPIA UN'ULTERIORE VIOLAZIONE NEL CORSO DI UN BIENNIO, SI APPLICANO LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA **EURO 350 A EURO 1.400** E LA **SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DA 1 A 3 MESI** [DECURTAZIONE DI **10 PUNTI-PATENTE**]



Uso cellulare alla guida: sospensione ordinaria + quella breve se punteggio < 20

SOSPENSIONE PATENTE 173 PROCEDURE





UTILIZZO DEL CELLULARE ALLA GUIDA (ART. 173 CDS) - LE NUOVE SANZIONI

TIPO DI VIOLAZIONE E MODALITA'	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PUNTI DECURTATI	SOSPENSIONE ORDINARIA PREFETTO	SOSPENSIONE BREVE meno di 20 punti	SOSPENSIONE BREVE meno di 10 punti
CONTESTAZIONE DIFFERITA (conducente non identificato)	da € 250 a € 1.000 pagamento ridotto se entro 5 giorni NON AMMESSO	5 (neo pat. 10)	da 15 giorni a 2 mesi	NON PREVISTA (art. 218-ter co.6)	NON PREVISTA (art. 218-ter co.6)
CONTESTAZIONE IMMEDIATA (conducente identificato)	da € 250 a € 1.000 pagamento ridotto se entro 5 giorni NON AMMESSO	5 (neo pat. 10)	da 15 giorni a 2 mesi	7 giorni 14 giorni in caso di sinistro	15 giorni 30 giorni in caso di sinistro
RECIDIVA IN 2 ANNI CONTESTAZIONE DIFFERITA (conducente non identificato)	da € 350 a € 1.400 pagamento ridotto se entro 5 giorni NON AMMESSO	10 (neo pat. 20)	da 1 mese a 3 mesi	NON PREVISTA (art. 218-ter co.6)	NON PREVISTA (art. 218-ter co.6)
RECIDIVA IN 2 ANNI CONTESTAZIONE IMMEDIATA (conducente identificato)	da € 350 a € 1.400 pagamento ridotto se entro 5 giorni NON AMMESSO	10 (neo pat. 20)	da 1 mese a 3 mesi	NON PREVISTA (art. 218-ter co.9)	NON PREVISTA (art. 218-ter co. 9)



9. A B C D

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. SURNAME
2. NAME
3. DATE OF BIRTH
- 4a. DATE OF ISSUE 4c. COD
- 4b. DATE OF EXPIRE 5
7. *Signature*
8. RESIDENCE ADDRESS

Sospesa

**Prima
violazione**



**Sospensione da 15
giorni a 2 mesi**

+ sospensione breve (7/15 giorni se < 20 punti)

**Recidiva
biennio**




**Sospensione da 1 a 3
mesi**

(non si applica la sospensione breve)

Obbligo di lenti correttive, quando prescritte, durante la guida

Decurtazione di **cinque** **otto** punti dalla patente di guida per omesso uso di lenti da vista o altri apparecchi correttivi



Cod. UE 01

Parcheeggio disabili

Norma previgente	Modifica apportata
<p>Articolo 188</p> <p>3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, <u>qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.</u></p>	<p>Articolo 188</p> <p>3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli a loro riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento.</p>



Sosta su parcheggio disabili





INCREMENTATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER LA SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLA FERMATA O ALLA SOSTA DEI VEICOLI PER PERSONE INVALIDE E IN CORRISPONDENZA DEGLI SCIVOLI O DEI RACCORDI TRA I MARCIAPIEDI, RAMPE O CORRIDOI DI TRANSITO E LA CARREGGIATA.

PER LE VIOLAZIONI DA PARTE DI **CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI A DUE RUOTE** LA SANZIONE VA **DA 165 A 660 EURO** [PRIMA ERA DA 80 A 328 EURO], MENTRE PER LA VIOLAZIONE DA PARTE DEI **RESTANTI VEICOLI** LA SANZIONE VA **DA 330 A 990 EURO** [PRIMA ERA DA 165 A 660 EURO] - **4 PUNTI**



Divieto di sosta



INCREMENTATE ANCHE LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA SULLE INTERSEZIONI (IN CORRISPONDENZA E A MENO DI 5 METRI) E PER IL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA NEGLI SPAZI O NELLE CORSIE RISERVATI ALLO STAZIONAMENTO E ALLA FERMATA DEGLI AUTOBUS, PUNITE CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA **DA 87 A 328 EURO** [PRIMA ERA DA 41 A 168 EURO] PER I **CICLOMOTORI E I MOTOVEICOLI A DUE RUOTE**, MENTRE PER I RESTANTI VEICOLI È DA 165 A 660 EURO [PRIMA ERA DA 87 A 344 EURO] – **2 PUNTI**



www.patenterinnovata.it



Monopattino



VENGONO INTRODOTTE NUOVE DISPOSIZIONI SUI MONOPATTINI ELETTRICI, LE PRINCIPALI SONO:

- IL CONTRASSEGNO PER TUTTI I MONOPATTINI (TARGA PLASTIFICATA);
- OBBLIGO DEL CASCO **PER TUTTI I CONDUCENTI** DI MONOPATTINI - UNI EN 1078 O 1080 ;
- **DIVIETO DI USCIRE DAI CENTRI URBANI**;
- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE.



Monopattino dotazioni obbligatorie

- **MOTORE:** ELETTRICO NON SUPERIORE A 500 W.
- **CLACSON:** FUNZIONANTE.
- **LUCI:** ANTERIORI (BIANCHE O GIALLE) E POSTERIORI (ROSSE) FISSE, CATADIOTTRI ROSSI SUL RETRO E DI STOP POSTERIORE.
- **FRECCE.**
- **DOPPIO SISTEMA FRENANTE:** SU ENTRAMBE LE RUOTE.
- **MARCATURA CE** (RISPETTO DIRETTIVA 2006/42/CE).
- **REGOLATORE DI VELOCITÀ.**
- **NON POSSONO AVERE POSTI A SEDERE.**



Monopattino

I PROPRIETARI DEI MONOPATTINI HANNO L'OBBLIGO DI RICHIEDERE APPOSITO CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO ADESIVO, PLASTIFICATO E NON RIMOVIBILE, STAMPATO DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO.

IL CONTRASSEGNO DEVE ESSERE ESPOSTO IN MODO VISIBILE E IL PROPRIETARIO DEVE COMUNICARE IL CAMBIO DI RESIDENZA O DI SEDE

SONO SANZIONATE CON LA SOMMA **DA 100 A 400 EURO**

- ✓ LA CIRCOLAZIONE SENZA CONTRASSEGNO;
- ✓ LA CIRCOLAZIONE CON CONTRASSEGNO NON VISIBILE, CONTRAFFATTO O ALTERATO;
- ✓ LA MANCATA COMUNICAZIONE DEL CAMBIO DI RESIDENZA O DI SEDE.



Monopattino

I MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA NON POSSONO ESSERE POSTI IN CIRCOLAZIONE SE NON SONO COPERTI DALL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

LA MULTA E' DA 100 A 400 EURO



Monopattino

	[articolo 14, comma 1, lett. g)]
<p>75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:</p> <p>a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;</p> <p>b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.</p>	<p>75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.</p>
<p>75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Monopattino SOSTA

E' VIETATA LA SOSTA DEI MONOPATTINI SUL MARCIAPIEDE. I COMUNI, A CONDIZIONE CHE IL MARCIAPIEDE, PER DIMENSIONE E CARATTERISTICHE, LO CONSENTA, POSSONO INDIVIDUARE CON ORDINANZA AREE DI SOSTA RISERVATE AI MONOPATTINI ANCHE SUL MARCIAPIEDE, PURCHÉ NELLA PARTE RIMANENTE DELLO STESSO SIA ASSICURATA LA REGOLARE E SICURA CIRCOLAZIONE DEI PEDONI E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.

TALE UTILIZZO DEVE ESSERE INDICATO CON LA PRESCRITTA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. LE AREE DI SOSTA RISERVATE AI MONOPATTINI POSSONO ESSERE PRIVE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, PURCHÉ LE COORDINATE GPS DELLA LORO LOCALIZZAZIONE SIANO CONSULTABILI PUBBLICAMENTE NEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

AI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA È COMUNQUE CONSENTITA LA SOSTA NEGLI STALLI RISERVATI AI VELOCIPEDI, AI CICLOMOTORI E AI MOTOVEICOLI.



Luci velocipedi - art 68 cds



TUTTE LE BICI ANCHE QUELLE DA CORSA DEVONO AVERE I DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA. DEVONO ESSERE PRESENTI E FUNZIONANTI.

USATI DA MEZZ'ORA DOPO IL TRAMONTO DEL SOLE A MEZZ'ORA PRIMA DEL SUO SORGERE ED ANCHE DI GIORNO NELLE GALLERIE, IN CASO DI NEBBIA, DI CADUTA DI NEVE, DI FORTE PIOGGIA ED IN OGNI ALTRO CASO DI SCARSA VISIBILITÀ. **FUORI DAI CENTRI ABITATI SI DEVONO USARE ANCHE I GIUBBETTI O LE BRETELLE RIFLETTENTI. DA EURO 26,00 A EURO 102,00**



Sorpasso velocipedi

IL SORPASSO DEI VELOCIPEDI DA PARTE DEI VEICOLI A MOTORE DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ADEGUATO DISTANZIAMENTO LATERALE IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ RISPETTIVA E DELL'INGOMBRO DEL VEICOLO A MOTORE, PER TENER CONTO DELLA RIDOTTA STABILITÀ DEI VELOCIPEDI, **MANTENENDO, OVE LE CONDIZIONI DELLA STRADA LO CONSENTANO, LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 1,5 METRI.** CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI È SOGGETTO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE **DA EURO 167 A EURO 665**



Strada urbana ciclabile

STRADA URBANA CICLABILE: STRADA URBANA AD UNICA CARREGGIATA, CON BANCHINE PAVIMENTATE E MARCIAPIEDI, CON LIMITE DI VELOCITÀ NON SUPERIORE A 30 KM/H, DEFINITA DA APPOSITA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, CON PRIORITÀ PER I VELOCIPEDI.



modifiche alla disciplina della ciclabilità



La modifica saliente è al comma 4-bis, in cui il concetto della particolare attenzione prende il luogo dell'obbligo della precedenza

Norma previgente

Articolo 145

4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili

Modifica apportata


Articolo 145

4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti.

4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua.

sospensione breve della patente correlata al punteggio

Art. 4 (introdotto art. 218-ter CDS)



La minisospensione si avrà solo in caso di punteggio della patente inferiore a 20 punti

Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo a 860.000 conducenti, rispetto ai 34.000.000 di possessori di patente. Il 2,3%

QUANDO E PER QUANTO TEMPO SI AVRA' LA MINISOSPENSIONE DELLA PATENTE

Patente Italiana Punteggio in essere	Durata Sospensione Breve	Patente Estera Punteggio in essere	Durata Inibizione alla Guida
Meno di 20 (da 19 a 10)	7 giorni (raddoppiati in caso di sinistro)	da 1 a 10	7 giorni (raddoppiati in caso di sinistro)
Meno di 10 (da 9 a 1)	15 giorni (raddoppiati in caso di sinistro)	da 11 a 19	15 giorni (raddoppiati in caso di sinistro)

MINISOSPENSIONE DELLA PATENTE

La minisospensione si avrà solo in caso di contestazione immediata al conducente (ne sono dunque esclusi coloro nei cui confronti l'accertamento di violazione è notificato successivamente), per le violazioni di norme di comportamento che solitamente determinano la decurtazione di punti e la sospensione della patente per recidiva nel biennio.

La minisospensione decorre dal giorno del ritiro della patente (fortunato chi incappa in un controllo alle ore 23:59, in quanto viene conteggiato lo stesso giorno); qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato, per qualunque motivo (esempio conducente immediatamente condotto in ospedale, ecc.) il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Comma 9. Se una delle violazioni che comportano la minisospensione è commessa più volte nel corso di un biennio, la sospensione breve si applica solo se non è già prevista la sospensione ordinaria della patente per recidiva, con provvedimento del Prefetto

Caso emblematico l'uso del cellulare alla guida che prevede entrambi le sospensioni (in concorso), sia quella ordinaria (già alla prima violazione) che quella breve.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento al DDL si legge che nei casi di sospensione breve motivata dalla violazione del divieto di usare telefoni cellulari alla guida, la patente ritirata dall'organo accertatore è trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione ordinaria fissato dal Prefetto, che si aggiunge a quello previsto per la sospensione breve. In pratica, la disposizione chiarisce che l'istituto della sospensione breve non è sostitutivo ma aggiuntivo rispetto alla sospensione ordinaria.



La **minisospensione non è subordinata all'adozione di un provvedimento da parte del Prefetto**, pertanto è l'agente od organo di polizia stradale accertatore a provvedere, in sede di contestazione immediata dell'illecito su strada, al ritiro della patente e alla concessione del permesso di guida provvisorio (ad esempio per ragioni di lavoro) provvede il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione e non il prefetto.

La minisospensione è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione in modo che durante i controlli di polizia stradale sia immediatamente verificabile l'eventuale presenza del provvedimento e la guida senza patente, perché sospesa.

La patente ritirata viene conservata presso l'Ufficio o Comando da cui dipende l'organo accertatore ed è restituita all'interessato o ad un suo delegato al termine del periodo di sospensione.



SOSPENSIONE PATENTE 218 TER PROCEDURE

SE IL TRASGRESSORE E' IDENTIFICATO

FARE ACCERTAMENTO SU PATENTE

SE TRATTASI DI 1° VIOLAZIONE E HA MENO DI 20 PUNTI

SOSPENSIONE BREVE ART 218 TER

RITIRO DELLA PATENTE ANNOTATO SUL VERBALE

PATENTE TRATTENUTA NEGLI UFFICI PER TUTTA LA DURATA DELLA SOSPENSIONE BREVE. AL TERMINE RESTITUIRE

SE TRATTASI DI 2° VIOLAZIONE NEL BIENNIO che PREVEDE 218
OPPURE
SE TRATTASI DI 1° VIOLAZIONE CHE PREVEDE GIA' SOSPENSIONE PATENTE

NON SI PROCEDE PER
SOSPENSIONE BREVE ART 218 TER

RITIRO PATENTE
TRASMESSA ENTRO 5 GG ALLA PREFETTURA

IL PREFETTO ENTRO 15 GG DECIDE PER LA SOSPENSIONE EX ART. 218

SE IL TRASGRESSORE NON E' IDENTIFICATO

NON SI PROCEDE
SOSPENSIONE BREVE ART 218 TER

ARTICOLO 126-BIS CDS

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

CUMULO PUNTI PATENTE FINO AL 13/12/2024

AUTOMOBILISTA IDENTIFICATO CHE:

PASSA CON IL ROSSO

-6 PUNTI

SENZA CINTURA

-5 PUNTI

NON DA' PRECEDENZA AI PEDONI

-8 PUNTI

TOTALE

~~-19 PUNTI~~

-15 PUNTI

IN QUESTO CASO PUR ESSENDO **19** IL TOTALE DEI PUNTI DA DECURTARE NE VENGONO DECURTATI SOLO **15** PERCHÉ NESSUNA DELLE 3 INFRAZIONI COMPORTA **SOSPENSIONE O REVOCA** DELLA PATENTE

CUMULO PUNTI PATENTE DAL 14/12/2024

AUTOMOBILISTA IDENTIFICATO CHE:

PASSA CON IL ROSSO

SOSPENSIONE BREVE SE < 20 PUNTI

-6 PUNTI

SENZA CINTURA

SOSPENSIONE BREVE SE < 20 PUNTI

-5 PUNTI

NON DA' PRECEDENZA AI PEDONI

SOSPENSIONE BREVE SE < 20 PUNTI

-8 PUNTI

TOTALE

-19 PUNTI

IN QUESTO CASO I **19** PUNTI VENGONO DECURTATI TUTTI PERCHÉ UNA DELLE 3 INFRAZIONI COMPORTA LA **SOSPENSIONE BREVE** DELLA PATENTE

Per l'uso del cellulare alla guida il cumulo opera anche se l'utente ha più di 20 punti, in quanto dal 14/12/2024 la sospensione ordinaria si ha alla prima violazione commessa

“

Grazie per l'attenzione

WWW.AUTOSCUOLACOZZA.IT

”

Autoscuola



COZZA s.a.s.

